



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 279 del 16 ottobre 2014

**OGGETTO: CONTENZIOSO ITALIA LAVORO/COMUNE DI PRIVERNO - MODIFICA E/O INTEGRAZIONE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.32/2014**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **SEDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **16:30** presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome	Carica	Presente	Assente
Delogu Angelo	Sindaco	x	
Bilancia Anna Maria	Vice Sindaco		x
Ines Antonio	Assessore	x	
Picozza Elvira	Assessore	x	
Petrole Mauro	Assessore	x	
Vellucci Pierluigi	Assessore	x	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale Avv. Alessandro Izzì;

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Contenzioso;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n.32 del 18.02.2014 veniva conferito incarico agli avvocati Alessandro Paletta e Gianluca Giovannetti con studio legale in Roma al fine di costituirsi ed opporsi in giudizio, mediante ricorso in Cassazione, avverso la Sentenza della Corte di Appello di Roma n.4776/2013 con la quale, rigettando l'appello del Comune di Priverno contro la Sentenza n.2305 depositata il 17.01.2006 l'Ente risultava soccombente;

VISTA la nota Prot. n. 14417 del 10.10.2014 con la quale il legale incaricato Avv. Alessandro Paletta, esaminati gli atti, comunicava la «**opportunità di non impugnare per cassazione la sentenza n. 4776/2013**» tenuto conto che, a parere dello stesso, tale pronuncia risulta «**decisamente forte negli antecedenti fattuali disaminati e robusta e per le polivalenze dei motivi di rigetto**»;

DATO ATTO, altresì, che per il legale dell'Ente, le «caratteristiche del pronunciato» impegnano «**a non consentire di poter ragionevolmente preventivare un pieno successo del ricorso per Cassazione**» motivo per cui suggerisce all'Ente di prevedere «**percorsi aggiuntivi verso ipotesi di definitiva chiusura del rapporto e della lite**» attraverso «**una verifica di possibile componimento del controverso**»;

DATO ATTO che, con riguardo alle **transazioni**, la Corte dei Conti rileva come le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere il sorgere dell'obbligazione ed i modi e i tempi dell'adempimento con la conseguenza che in tali casi l'Ente è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art.191 del D. Lgs n.267/2000 – TUEL e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi (cfr. Corte dei Conti – sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva – Deliberazione n.9 del 6 dicembre 2005);

RILEVATO che il suddetto orientamento è confermato da ulteriore giurisprudenza contabile secondo cui «**l'assunzione delle obbligazioni derivanti dalle transazioni legali devono essere rapportate alle ordinarie procedure contabili di spesa, e come tali non legittimano alcuna ipotesi di riconoscimento di tale tipologia di spesa alla stregua dei debiti fuori bilancio**» (cfr. Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, 18 dicembre 2008, n.309/08; Sezione Piemonte Parere 4/07);

RILEVATO altresì, per quanto sopra, che l'istituto della transazione ha una sua valenza contrattuale autonoma ed è regolata dal Codice Civile e si sostanzia, sul piano privatistico, in un "contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una

lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” e come tale, l'atto amministrativo approvativo di tale contratto transattivo si riferisce ad una spesa pubblica che può non avere la natura di “debito fuori bilancio” (cfr. Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria – Deliberazione n.51/2009)

VISTO il punto 104 del Principio contabile n.2 dei principi contabili degli Enti locali – Ministero dell'Interno – Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali, che testualmente recita:

*«Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art.194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. **La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debiti fuori bilancio** sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo»*

Tutto quanto sopra premesso e considerato

RITENUTO di dover evitare che l'Ente venga sottoposto ad ulteriori esborsi per eventuale lite temeraria;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso ex art.49 del D. Lgs. n.267/2000 – TUEL;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. Di modificare ed integrare la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 18.02.2014 nel senso che il mandato conferito agli Avvocati Alessandro Paletta e Gianluca Giovannetti deve intendersi *revocato* in merito all'impugnazione per la Cassazione della sentenza n. 4776/2013 e, diversamente, **conferito al fine di verificare ed intraprendere un percorso transattivo ai fini della definitiva chiusura del rapporto della lite** dando, in tal senso, specifico mandato al Sindaco;
2. Di stabilire che l'Ente si riserva di valutare la convenienza di una eventuale proposta di accordo transattivo approvando lo stesso previo parere del Revisore unico ex art.239, D. Lgs n.267/2000 – TUEL;
3. Di stabilire che il presente atto trova copertura finanziaria già nella deliberazione di giunta comunale n.32/2014;

4. Di dichiarare, con votazione separate ed unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 – TUEL.

www.AlboPretorionline.it 2010/14

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N. 279 DEL 16.10.2014

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**CONTENZIOSO ITALIA LAVORO/COMUNE DI PRIVerno - MODIFICA E/O INTEGRAZIONE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.32/2014**

=====

Dipartimento 1
"Affari Generali"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Avv. Alessandro IZZI

Data 16.10.2014

timbro

=====

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to dott. Angelo DELOGU

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1713 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **20 OTT. 2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

li, **20 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **20 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Alessandro IZZI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **20 OTT. 2014** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **20 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

-
- ☐ La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **20 OTT. 2014** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **20 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Alessandro IZZI



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)